

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «All'attuazione del presente articolo» il segno d'interpunzione: «,» è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. — (*Misure urgenti in materia di sorveglianza radiometrica*) — 1. All'articolo 72, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, le parole: “30 novembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2022”».

Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. — (*Clausola di salvaguardia*) — 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2463):

Presentato dal Presidente del Consiglio Mario DRAGHI, dal Ministro della salute Roberto SPERANZA, dal Ministro dell'interno Luciana LAMORGESE, dal Ministro della difesa Lorenzo GUERINI, dal Ministro della giustizia Marta CARTABIA, dal Ministro dell'istruzione Patrizio BIANCHI e dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico GIOVANNINI (Governo DRAGHI-I), il 26 novembre 2021.

Assegnato alla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 29 novembre 2021, con i pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo),

11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali), 14ª (Politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª Commissione (Affari Costituzionali), in sede referente, il 30 novembre 2021, il 14, il 15, il 16, il 20, il 21, il 22 dicembre 2021, l'11 e il 12 gennaio 2022.

Esaminato in Aula e approvato il 12 gennaio 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3442):

Assegnato alla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 gennaio 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VII (Cultura, scienza e istruzione), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XIV (Politiche dell'Unione europea) e per le questioni regionali.

Esaminato dalla XII Commissione (Affari sociali), in sede referente, il 13 gennaio 2022.

Esaminato in Aula il 17, il 18 e il 19 gennaio 2022; approvato definitivamente il 20 gennaio 2022.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 282 del 26 novembre 2021.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 50.

22G00006

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 agosto 2021.

Determinazione delle quote di compartecipazione regionale all'IVA, relativa all'anno 2019.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, che stabilisce la compensazione dei trasferimenti soppressi con compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto, con l'aumento della compartecipazione all'accisa sulle benzine e con l'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF;

Visto l'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo che prevede l'istituzione di una compartecipazione delle regioni a statuto ordinario all'I.V.A.;


Visto altresì il comma 4 del medesimo art. 2 che stabilisce che la predetta quota di compartecipazione all'I.V.A. è rideterminata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bi-

lancio e della programmazione economica (ora Ministro dell'economia e delle finanze), sentito il Ministero della sanità (ora Ministero della salute);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 26 maggio 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo n. 56 del 2000, si è provveduto a rideterminare per il 2019 la compartecipazione regionale all'I.V.A. nella misura del 64,27 per cento del gettito I.V.A. complessivo realizzato nel 2017, al netto di quanto devoluto alle regioni a statuto speciale e delle risorse UE;

Visto l'art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 che al comma 2, lettera a), prevede l'abrogazione del comma 12 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (quota regionale di accisa sulle benzine);

Visto l'art. 31-sexies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che, nel rinviare all'anno 2023 i meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali come disciplinati dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ha confermato fino all'anno 2022 i criteri di determinazione dell'aliquota di compartecipazione all'I.V.A. come disciplinati dal decreto legislativo n. 56 del 2000;



Considerata la necessità di procedere alla ripartizione della compartecipazione all'IVA per l'anno 2019, rinviando al successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri lo sviluppo triennale delle quote di cui sopra, subordinatamente al riadeguamento delle aliquote così come previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto legislativo n. 56 del 2000;

Visto l'art. 7 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 che istituisce il Fondo perequativo nazionale e stabilisce i criteri per le assegnazioni alle regioni;

Visto l'accordo siglato dai presidenti delle regioni a statuto ordinario a Villa San Giovanni (RC) in data 21 luglio 2005, con il quale le regioni concordano nuovi criteri di ripartizione per superare le criticità rilevate in occasione della predisposizione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 maggio 2004, relativo all'anno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 2004 e successivamente impugnato davanti al TAR Lazio;

Visti i commi 319 e 320 dell'art. 1 della legge finanziaria 23 dicembre 2005, n. 266, con i quali sono state apportate modifiche legislative al richiamato decreto legislativo n. 56 del 2000 al fine di recepire i criteri concordati in occasione dell'accordo di cui al punto precedente, prevedendo una riduzione annua dell'1,5 per cento della quota del fondo di cui all'art. 7, comma 3, del decreto legislativo n. 56 del 2000, ed è stata, altresì, prevista la possibilità di apportare modifiche alle specifiche tecniche dell'allegato A) al medesimo decreto;

Visto l'art. 1, comma 52, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'art. 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possa essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

Visti i correttivi approvati all'unanimità dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 26 ottobre 2017;

Visti i dati ISTAT relativi ai consumi finali delle famiglie a livello regionale per gli anni 2015, 2016 e 2017, consumi la cui media è utilizzata come indicatore di base imponibile per l'attribuzione della compartecipazione regionale all'I.V.A.;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 20 maggio 2021;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero della salute;

Decreta:

Art. 1.

Quota di compartecipazione all'I.V.A.

Le quote di compartecipazione all'I.V.A. di ciascuna regione, di cui all'art. 2, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2019 sono stabilite nelle misure indicate nella tabella A), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Quota di concorso alla solidarietà interregionale

Le quote di concorso alla solidarietà interregionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2019 sono stabilite, per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7 del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella B), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Quote assegnate a titolo di fondo perequativo nazionale

Le quote da assegnare a titolo di fondo perequativo nazionale, di cui all'art. 2, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, per l'anno 2019 sono stabilite per ciascuna regione, sulla base dei criteri previsti dall'art. 7, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nelle misure indicate nella tabella C), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 4.

Somme da ripartire alle regioni

Le somme risultanti a favore di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, sono stabilite nell'ammontare complessivo di euro 66.516.123.405,00 per l'anno 2019 e sono ripartite nelle misure indicate nella tabella D), facente parte integrante del presente decreto.

Art. 5.

Erogazioni alle regioni

Il Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, in conformità ai correttivi decisi dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, eroga a ciascuna regione le somme di cui all'allegata tabella E), facente parte integrante del presente decreto, per il complessivo ammontare di euro 66.516.123.405,00.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo in base alle vigenti norme e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2021

*Il Presidente
del Consiglio dei ministri*
DRAGHI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
FRANCO


Registrato alla Corte dei conti il 28 settembre 2021

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2460




ANNO 2019**COMPARTECIPAZIONE REGIONALE ALL'IVA
DETERMINATA IN BASE AI CONSUMI DELLE
FAMIGLIE****TABELLA A**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	RIPARTIZIONE REGIONALE
PIEMONTE	6.301.103.148
LOMBARDIA	14.916.474.380
VENETO	6.781.255.073
LIGURIA	2.275.292.030
EMILIA ROMAGNA	6.706.522.628
TOSCANA	5.321.243.005
UMBRIA	1.083.683.753
MARCHE	1.918.500.149
LAZIO	7.684.098.970
ABRUZZO	1.480.809.558
MOLISE	329.406.120
CAMPANIA	5.279.074.593
PUGLIA	3.886.744.973
BASILICATA	567.877.216
CALABRIA	1.984.037.809
TOTALE RSO	66.516.123.405




ANNO 2019**QUOTE DI CONCORSO ALLA SOLIDARIETA'
INTERREGIONALE****TABELLA B**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Concorso regionale
PIEMONTE	475.281.187
LOMBARDIA	2.136.898.339
VENETO	474.173.021
LIGURIA	166.335.844
EMILIA ROMAGNA	736.740.949
TOSCANA	253.854.209
UMBRIA	0
MARCHE	0
LAZIO	813.882.138
ABRUZZO	0
MOLISE	0
CAMPANIA	0
PUGLIA	0
BASILICATA	0
CALABRIA	0
TOTALE RSO	5.057.165.687



ANNO 2019**QUOTE DA ASSEGNARE A TITOLO DI FONDO PEREQUATIVO NAZIONALE****TABELLA C**

REGIONI A STATUTO ORDINARIO	Quote regionali	Ripartizione 30,5 %	TOTALE
PIEMONTE	0	1.702.779.655	1.702.779.655
LOMBARDIA	0	3.550.599.710	3.550.599.710
VENETO	0	1.778.422.323	1.778.422.323
LIGURIA	0	658.772.811	658.772.811
EMILIA ROMAGNA	0	1.699.223.318	1.699.223.318
TOSCANA	0	1.530.391.238	1.530.391.238
UMBRIA	123.779.187	397.405.118	521.184.304
MARCHE	63.462.704	636.568.345	700.031.049
LAZIO	0	2.067.379.863	2.067.379.863
ABRUZZO	248.761.020	585.915.464	834.676.483
MOLISE	142.979.246	173.488.995	316.468.241
CAMPANIA	2.114.148.060	2.549.765.113	4.663.913.174
PUGLIA	1.417.682.582	1.758.560.372	3.176.242.954
BASILICATA	221.056.556	278.258.560	499.315.116
CALABRIA	725.296.332	919.886.755	1.645.183.087
TOTALE RSO	5.057.165.687	20.287.417.639	25.344.583.326



ANNO 2019
SOMME DA RIPARTIRE ALLE REGIONI

TABELLA D

REGIONIA STATUTO ORDINARIO	Trasferimenti soppressi da coprire con la compartecipazione IVA (1)	69,5% Spesa storica (2)	69,5% Compartecipazione all'IVA in base ai consumi delle famiglie (3)	Concorso al fondo di solidarietà (4 = 3 - 2)	Quote regionali (5 = 2 - 3)	Ripartizione 30,5% in base all'allegato A) (6)	Totale fondo perequativo (7 = 5 + 6)	TOTALE DA RIPARTIRE ALLE REGIONI (8 = 3 - 4 + 7)
PIEMONTE	5.617.245.326	3.903.985.501	4.379.266.688	475.281.187	0	1.702.779.655	1.702.779.655	5.606.765.156
LOMBARDIA	11.841.800.511	8.230.051.355	10.366.949.694	2.136.898.339	0	3.550.599.710	3.550.599.710	11.780.651.065
VENETO	6.098.991.733	4.238.799.255	4.712.972.276	474.173.021	0	1.778.422.323	1.778.422.323	6.017.221.578
LIGURIA	2.035.959.881	1.414.992.117	1.581.327.961	166.335.844	0	658.772.811	658.772.811	2.073.764.928
EMILIA ROMAGNA	5.646.463.709	3.924.292.278	4.661.033.227	736.740.949	0	1.699.223.318	1.699.223.318	5.623.515.596
TOSCANA	4.955.985.150	3.444.409.679	3.698.263.888	253.854.209	0	1.530.391.238	1.530.391.238	4.974.800.917
UMBRIA	1.261.783.302	876.939.395	753.160.208	0	123.779.187	397.405.118	521.184.304	1.274.344.513
MARCHE	2.009.813.392	1.396.820.307	1.333.357.603	0	63.462.704	636.568.345	700.031.049	2.033.388.652
LAZIO	6.513.045.533	4.526.566.646	5.340.448.784	813.882.138	0	2.067.379.863	2.067.379.863	6.593.946.509
ABRUZZO	1.838.739.083	1.277.923.663	1.029.162.643	0	248.761.020	585.915.464	834.676.483	1.863.839.126
MOLISE	535.131.654	371.916.500	228.937.254	0	142.979.246	173.488.995	316.468.241	545.405.495
CAMPANIA	8.321.014.248	5.783.104.902	3.668.956.842	0	2.114.148.060	2.549.765.113	4.663.913.174	8.332.870.016
PUGLIA	5.926.576.027	4.118.970.338	2.701.287.756	0	1.417.682.582	1.758.560.372	3.176.242.954	5.877.530.710
BASILICATA	885.944.202	615.731.221	394.674.665	0	221.066.566	278.258.560	499.315.116	893.989.781
CALABRIA	3.027.629.654	2.104.202.609	1.378.906.278	0	725.296.332	919.886.755	1.645.183.087	3.024.089.364
TOTALE RSO	66.516.123.405	46.228.705.767	46.228.705.767	5.057.165.687	5.057.165.687	20.287.417.639	25.344.583.326	66.516.123.405


MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO - I.Ge.P.A. Ufficio V[^]
ANNO 2019

Decreto leg.vo n. 56/2000 - Applicazione correttivi Conferenza dei Presidenti

TABELLA E

	Differenze tra erogazioni schema D.P.C.M. 2019 e trasferimenti soppressi	Riequilibrio relativo alle decisioni della Conferenza dei Presidenti	Risultanze degli scostamenti dalla spesa storica e dei riequilibri decisi dalla Conferenza dei Presidenti del 26 ottobre 2017	Colonna 1 Tabella D	Totale da erogare alle Regioni
	(1)	(2)	(3) = (1) - (2)	(4)	(5) = (3) + (4)
PIEMONTE	-10.480.169	6.688.989	-3.791.181	5.617.245.326	5.613.454.145
LOMBARDIA	-61.149.446	68.433.166	7.283.720	11.841.800.511	11.849.084.231
VENETO	-81.770.156	81.770.156	0	6.098.991.733	6.098.991.733
LIGURIA	37.805.047	-38.010.875	-205.828	2.035.959.881	2.035.754.053
EMILIA ROMAGNA	-22.948.113	23.819.945	871.832	5.646.463.709	5.647.335.541
TOSCANA	18.815.767	-18.273.518	542.249	4.955.985.150	4.956.527.399
UMBRIA	12.561.210	-12.804.021	-242.811	1.261.783.302	1.261.540.491
MARCHE	23.575.260	-23.574.132	1.128	2.009.813.392	2.009.814.520
LAZIO	80.900.975	-76.898.296	4.002.679	6.513.045.533	6.517.048.212
ABRUZZO	25.100.043	-25.600.784	-500.741	1.838.739.083	1.838.238.342
MOLISE	10.273.840	-10.491.543	-217.703	535.131.654	534.913.951
CAMPANIA	11.855.767	-15.244.417	-3.388.650	8.321.014.248	8.317.625.598
PUGLIA	-49.045.317	46.892.486	-2.152.831	5.926.576.027	5.924.423.196
BASILICATA	8.045.578	-8.555.490	-509.912	885.944.202	885.434.290
CALABRIA	-3.540.289	1.848.337	-1.691.952	3.027.629.654	3.025.937.702
				66.516.123.405	66.516.123.405

